

## INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

**Loro Sedi****OGGETTO: Decreto Legge collegato alla Finanziaria 2017**

E' stato **pubblicato sulla Gazzetta** Ufficiale 249 del 24.10.2016 il D.L. 193/2016, chiamato anche "**Collegato alla Finanziaria**", che contiene alcune misure importanti in materia fiscale:

- ◆ la soppressione di Equitalia dal 1° gennaio 2017;
- ◆ la modifica dello spesometro, che diventa trimestrale;
- ◆ il nuovo obbligo di trasmissione trimestrale delle liquidazioni IVA;
- ◆ la proroga al 1° aprile 2017 dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi dei distributori automatici;
- ◆ la modifica della disciplina della dichiarazione IVA integrativa a favore;
- ◆ la definizione agevolata dei ruoli;
- ◆ la riapertura della voluntary disclosure.

Di seguito si offre un breve riepilogo delle novità.

<b>DECRETO LEGGE COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2017</b>	
<b>SOPPRESSIONE EQUITALIA</b>  (art. 1)	<p><b>Dal 1° luglio 2017</b> è prevista la <b>soppressione di Equitalia</b>, con lo scioglimento di tutte le società facenti parte del gruppo. L'esercizio delle sue funzioni verrà svolto dall'ente pubblico economico "Agenzia delle Entrate - Riscossione", che sarà sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del ministro dell'Economia e delle Finanze.</p>
<b>SPESOMETRO TRIMESTRALE</b> (art. 4 comma 1)	<p>Viene <b>modificato l'adempimento dello spesometro</b>, previsto all'art. 21 del D.L. 78/2010 (comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva). In base al nuovo testo, i soggetti passivi devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate, entro l'<b>ultimo giorno del 2° mese successivo a ogni trimestre</b>, i <b>dati di tutte le fatture emesse</b> nel trimestre di riferimento <b>e di quelle ricevute</b> e registrate (comprese le bollette doganali), nonché i dati delle relative variazioni. L'adempimento pertanto deve essere effettuato entro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>il 31.05</b> in relazione al 1° trimestre;</li> <li>◆ <b>31.08</b> in relazione al 2° trimestre;</li> <li>◆ <b>30.11</b> in relazione al 3° trimestre;</li> <li>◆ <b>l'ultimo giorno del mese di febbraio</b> in relazione al 4° trimestre.</li> </ul> <p><b>I dati devono essere inviati in forma analitica</b>, comprendendo almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ i dati identificati dei soggetti coinvolti nelle operazioni;</li> <li>◆ la data e il numero della fattura;</li> <li>◆ la base imponibile;</li> <li>◆ l'aliquota applicata;</li> <li>◆ l'imposta;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ la tipologia di operazione.</li> </ul> <p>Per l'<b>omessa o errata trasmissione</b> di ogni fattura si applica la sanzione di <b>25 €</b>, con un massimo di 25mila Euro. Non è applicabile il cumulo giuridico di cui all'art. 12 del D.lgs. 472/97.</p>
<p><b>INVIO TRIMESTRALE LIQUIDAZIONI IVA</b> (art. 4 comma 2)</p>	<p>Viene introdotto un nuovo adempimento con l'art. 21-bis del d.l. 78/2010, secondo cui i soggetti passivi devono <b>trasmettere trimestralmente una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva</b> (articolo 21-bis DI 78/2010). L'invio deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo ad ogni trimestre. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate. La comunicazione è presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.</p> <p><b>Sono esonerati</b> dalla presentazione <b>i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazione periodiche</b>, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le condizioni di esonero.</p> <p>In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.</p> <p>Con un apposito provvedimento saranno stabilite le modalità e le informazioni da trasmettere con la suddetta comunicazione.</p> <p>Per l'omessa/errata comunicazione si applica la <b>sanzione da 5mila a 50mila Euro</b>.</p>
<p><b>CREDITO D'IMPOSTA</b> (art. 4 comma 2)</p>	<p>Viene introdotto un <b>credito d'imposta pari a 100 €</b>, una sola volta, <b>per l'adeguamento tecnologico</b> collegato ai nuovi obblighi previsti agli artt. 21-bis e 21-ter del D.l. 78/2010 (spesometro trimestrale e invio trimestrale liquidazioni Iva). Il credito d'imposta spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ai soggetti in attività nel 2017;</li> <li>◆ che nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 50mila Euro.</li> </ul> <p><b>Il credito d'imposta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef/Ires/Irap;</li> <li>◆ è utilizzabile esclusivamente in compensazione;</li> <li>◆ dal 1° gennaio 2018 deve essere indicato nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.</li> </ul>

<p><b>ADEMPIMENTI SOPPRESSI</b></p> <p>(art. 4 comma 4)</p>	<p>Dal 1° gennaio 2017 sono soppressi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ la <b>comunicazione dei dati</b> relativi ai contratti di <b>leasing e di locazione/noleggio</b><sup>1</sup>;</li> <li>◆ i <b>modelli Intra</b> degli acquisti e delle prestazioni di servizi ricevute<sup>2</sup>.</li> </ul> <p>A partire dalle comunicazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2017 è soppressa la <b>comunicazione black list</b>.</p>
<p><b>MODIFICA SCADENZA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE</b></p> <p>(art. 4 comma 4)</p>	<p>Viene <b>modificato</b> l'art. 8 comma 1 del DPR 322/98 in merito alla <b>presentazione della dichiarazione IVA</b> e viene stabilito che per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ la dichiarazione IVA relativa al 2016, il termine di presentazione è il 28.02.2017;</li> <li>◆ la dichiarazione IVA relativa al 2017 e successivi va presentata entro il 30.04.</li> </ul>
<p><b>POSTICIPATO INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI AUTOMATICI</b></p> <p>(art. 4 comma 6)</p>	<p>Viene <b>posticipato al 1° aprile 2017 l'obbligo</b> - inizialmente previsto all'1.1.2017 - <b>di memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi dei distributori automatici</b>.</p> <p>Con provvedimento direttoriale l'Agenzia delle Entrate potrà stabilire termini diversi, rispetto al 1° aprile 2017, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici.</p> <p>Resta valida fino al 31.12.2017 l'opzione per l'invio telematico dei corrispettivi posta in essere dalle imprese della grande distribuzione (GDO) entro il 31.12.2016.</p>
<p><b>MODIFICHE DISCIPLINA DEPOSITI IVA</b></p> <p>(art. 4 comma 7)</p>	<p>Con la modifica al comma 6 dell'art. 50-bis del D.L. 331/93 vengono introdotte alcune novità in merito agli <b>obblighi formali</b> relativi all'<b>estrazione delle merci dai depositi Iva</b>, a decorrere <b>dal 1° aprile 2017</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ è eliminata la lett. d) del comma 4 dell'art. 50-bis del D.L. 331/1993, per cui possono essere introdotti in un deposito IVA beni di qualsiasi tipologia, a prescindere dal fatto che l'operatore sia nazionale/UE/extra UE;</li> <li>◆ in caso di estrazione dei beni dal deposito IVA l'imposta è dovuta dal soggetto che effettua l'estrazione, ed è versata dal gestore del deposito in nome e per conto del predetto soggetto, tramite mod. F24, entro il 16 del mese successivo, ed è esclusa la compensazione;</li> <li>◆ il soggetto che effettua l'estrazione deve emettere autofattura (art. 17 comma 2 del DPR 633/72) da annotare nel registro IVA degli acquisti;</li> <li>◆ l'estrazione da parte degli esportatori abituali è effettuata senza pagamento dell'Iva. In tal caso è necessario trasmettere telematicamente la dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica;</li> <li>◆ per i beni introdotti in un deposito IVA in forza di un acquisto intracomunitario, l'operatore che provvede all'estrazione deve porre in essere gli adempimenti previsti per il reverse charge (integrazione fattura, annotazione registro delle fatture emesse/ricevute).</li> </ul> <p>Uno specifico provvedimento dell'Agenzia delle Entrate definirà le</p>

<sup>1</sup> Art. 7 comma 12 D.p.R. 605/73.

<sup>2</sup> Art. 50 comma 6 D.L. 331/93.

	modalità attuative delle nuove disposizioni
<p><b>MAGGIORI TERMINI PER LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE</b></p> <p>(art. 5)</p>	<p>Viene <b>modificata la disciplina della dichiarazione integrativa</b>, eliminando il disallineamento esistente tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ la dichiarazione integrativa a favore (entro il termine per la dichiarazione del periodo d'imposta successivo)</li> <li>◆ e quella a sfavore (entro il termine per l'accertamento)</li> </ul> <p>In base alla nuova formulazione <b>è possibile integrare le dichiarazioni dei redditi, IRAP, 770 entro il termine previsto per l'accertamento</b> (art. 43 DPR 600/73), <b>per correggere errori/omissioni a favore o a sfavore del contribuente</b>. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni e la possibilità del ricorso al ravvedimento operoso.</p> <p><b>Il credito</b> emergente dalla <b>dichiarazione integrativa a favore</b> può essere usato <b>in compensazione</b>. Qualora la dichiarazione integrativa sia stata presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo, l'utilizzo in compensazione del credito è soggetto ad un limite: può essere utilizzato <i>“per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa”</i>.</p> <p>Analogamente a quanto previsto ai fini della dichiarazione dei redditi, Irap e 770, <b>anche la dichiarazione IVA può essere integrata</b> (sia a favore che a sfavore) <b>entro il termine previsto per l'accertamento</b> (ex art. 57 DPR 633/72). Resta ferma l'applicazione delle sanzioni e la possibilità del ricorso al ravvedimento operoso.</p> <p><b>Il credito emergente dalla dichiarazione IVA integrativa a favore</b> può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ portato in detrazione in sede di liquidazione periodica/dichiarazione annuale;</li> <li>◆ utilizzato in compensazione;</li> <li>◆ chiesto a rimborso al sussistere dei requisiti previsti dall'art. 30 DPR 633/72;</li> </ul> <p>a condizione che la dichiarazione integrativa sia presentata entro il termine della dichiarazione relativa all'anno successivo.</p> <p>L'articolo 5 del decreto modifica anche gli effetti derivanti dalla <b>presentazione di una dichiarazione integrativa sui termini di decadenza per l'accertamento</b>. Si precisa, infatti, che il termine per la notifica di una cartella di pagamento o dell'accertamento di una dichiarazione integrativa, decorre dalla data di presentazione della stessa, limitatamente ai soli elementi oggetto di integrazione.</p>
<p><b>DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI</b></p> <p>(art. 6)</p>	<p>Viene prevista la <b>possibilità, per i debitori, di estinguere il debito</b> relativo ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, <b>senza corrispondere le sanzioni e gli interessi</b> . Il versamento agevolato potrà essere eseguito in un'unica soluzione o in quattro rate (sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura stabilita dall'articolo 21, comma 1, DPR 602/1973).</p> <p>Per poter beneficiare dell'agevolazione il contribuente è tenuto a <b>presentare, entro il 21.01.2017</b> (90° giorno successivo alla data di entrata in</p>

	<p>vigore del DL), <b>un'apposita dichiarazione</b> all'agente della riscossione, utilizzando il modello che sarà pubblicato sul sito di Equitalia.</p> <p>Successivamente, <b>entro il 21.04.2017</b> (180 giorni dalla data di entrata in vigore del DL), <b>l'agente della riscossione comunicherà</b> l'ammontare complessivo delle <b>somme dovute per la definizione</b>, quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.</p> <p>Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'unica rata o di una di esse determina la <b>decadenza dalla definizione agevolata</b>.</p> <p>Potranno beneficiare della definizione agevolata <b>anche i debitori che hanno già pagato parzialmente</b>, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi da Equitalia, <b>purché risultino adempiti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016</b>.</p> <p>Sono invece esclusi dalla definizione agevolata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;</li> <li>◆ i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;</li> <li>◆ le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;</li> <li>◆ le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.</li> </ul>
<p><b>RIAPERTURA VOLUNTARY DISCLOSURE</b></p> <p>(art. 7)</p>	<p>Sono stati <b>riaperti i termini per la voluntary disclosure</b>, la procedura di collaborazione volontaria in base alla <b>quale i contribuenti possono regolarizzare gli investimenti illecitamente detenuti all'estero</b> e gli imponibili di fonte italiana, <b>beneficiando di una riduzione delle sanzioni</b>.</p> <p>In base alle nuove disposizioni è possibile avvalersi della "voluntary-bis" <b>sino al 31 luglio 2017, a condizione che il contribuente che presenta l'istanza non l'abbia già presentata in precedenza</b>, anche per interposta persona.</p> <p>L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui all'art. 5-quater comma 1 lett. a) possono essere presentati <b>entro il 30 settembre 2017</b>.</p> <p>La nuova norma prevede che le domande siano presentate secondo modalità previste da un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto fiscale.</p> <p>Tuttavia, con comunicato stampa del 25.10.2016, l'Agenzia ha annunciato che <b>è possibile inviare già da subito l'istanza</b>, utilizzando il "vecchio" modello -approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 13193 del 30 gennaio 2015- e trasmetterla telematicamente. E' possibile inoltre inviare via Pec, con le modalità indicate ai sensi del punto 7 del Provvedimento del 30 gennaio 2015, una prima relazione di accompagnamento con l'indicazione dei dati e delle informazioni non previste nell'attuale modello come, ad esempio, quelli relativi alle annualità 2014 e 2015.</p> <p>Si dovrà procedere al <b>versamento di quanto dovuto</b> (a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni) <b>entro il 30 settembre 2017</b>, senza possibilità di compensazione. Il versamento potrà avvenire in un'<b>unica soluzione o in tre rate mensili</b> di pari importo (la prima,</p>

comunque, entro il 30 settembre 2017).

**Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016.**

La procedura può essere utilizzata anche dai contribuenti diversi:

- ◆ da quelli indicati dall'art. 4, comma 1, DL n. 167/90 (persone fisiche, enti non commerciali e società semplici);
- ◆ dai soggetti che hanno adempiuto correttamente agli obblighi del c.d. "monitoraggio fiscale" (compilazione quadro RW).

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti